

Tabella PS. 16. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Contributi (1)	Variazione % su anno precedente (2)	Prestazioni (3)	Variazione % su anno precedente (4)	Contributi per Prestazioni (5) = (1) / (3)
INAIL	{ 2004	8.465		1.298		6,52
	{ 2005	-				
IPSEMA - Gestione Infortuni	{ 2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	{ 2005	-				
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	{ 2004	10		3,2		3,13
	{ 2005	-		-		
INPGI - Gestione Principale	{ 2004	2		2,1		0,95
	{ 2005	-		-		
TOTALE	{ 2004	8.477		1.303		6,50
	{ 2005	-		-		

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 17. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI ANALISI RENDITE (milioni di euro)

ENTE EROGATORE	ANNI	Assicurati	Variazione % su anno precedente	Numero di rendite liquidate	Variazione % su anno precedente	Assicurati per il numero rendite	Importi medi delle rendite	Variazione % su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)	(7)
INAIL	{ 2004	21.617.320		1.080.432		20,01	4.232,29	
	{ 2005	-		-				
IPSEMA - Gestione Infortuni	{ 2004	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	{ 2005	-		-				
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	{ 2004	32.169		18		1.787,17	..	
	{ 2005	-		-		-	..	
TOTALE	{ 2004	21.649.489		1.080.450		20,04	4.232,22	
	{ 2005	-		-				

N.B. L'IPSEMA NON HA COMUNICATO I DATI RELATIVI AL 2004

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Valutazioni

Non è possibile effettuare alcuna analisi delle tabelle PS 15, PS 16 e PS 17 in quanto non risultano ancora disponibili i dati riferiti al 2005.

6.4 - INCENTIVI ALLE IMPRESE

Tra i provvedimenti legislativi che, nel corso del 2005, hanno avuto, riflessi sulla materia vanno ricordati:

– Legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplifi-

care gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280”:

Art. 7 – *quaterdecies*: norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 19, della legge n. 243/2004, concernente il monitoraggio affidato all'INPS volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici in materia di amianto previsti dal comma 18 del citato articolo 1.

– Legge 29 aprile 2005, n. 71, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante: “Interventi urgenti nel settore agroalimentare”:

Art. 1, comma 3-sexies: estende le provvidenze previste dalla legge n. 185/1992 alle imprese agricole, singole e associate, ed alle cooperative di conduzione, ricadenti nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002 dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali;

– Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante: “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”:

Art. 13-ter: prevede la sospensione, per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2005 dei termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali ed assistenziali concernenti i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005;

– Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante: “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2005, n. 38”:

Art. 1, commi 1 e 2: modificano il decreto legislativo n. 99/200 nel senso di riconoscere, in presenza di determinati requisiti, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) alle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, nonché, nel caso di società di capitali, all'attività svolta dagli amministratori.

– Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative”:

Art. 14-sexiesdecies: estende anche al mese di settembre 2005 la sospensione dei termini e dei versamenti previdenziali ed assistenziali già prevista, per i datori di lavoro ed i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, dall'art. 13-ter della legge n. 80/2005;

– Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2005, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2005. Valore definitivo anno 2004. La percentuale di variazione per il calcolo della perquazione delle pensioni, pari a decorrere dal 1 gennaio 2006, a +1,7, ha incidenza sulla determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, sulle retribuzioni convenzionali e sui minimali di legge.

– Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, recante: “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

Art.3, commi 1 e 2: detta disposizioni in materia di affidamento del servizio nazionale della riscossione, a decorrere dal 1 ottobre 2006, all’Agenzia delle entrate mediante la costituzione, congiuntamente con l’INPS, della “Riscossione S.p.a.”;

Art.10, comma 7: prevede da parte delle imprese di tutti i settori l’obbligo della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (durc), ai fini dell’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie.

– Provvedimento della Banca Centrale Europea dell’8 dicembre 2005: – *d e t e r m i -* na nella misura del 2,25%, a decorrere dal 6 dicembre 2005, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

Art.1, comma 363: proroga al 30 settembre 2006 il termine per il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi ai datori di lavoro operanti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990, già differito al 30 giugno 2006, dall’art. 1, comma 142, della legge n. 311/2004 (Fin. 2005);

Art.1, comma 567: dispone che per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata delle esposizioni all’amianto siano accertate e certificate dal predetto Istituto anziché dall’INAIL.

Nell’ambito, infine, dei provvedimenti disposti in caso di calamità, si segnalano i seguenti decreti ed ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile:

– D.P.C.M. 28 dicembre 2004 che proroga al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza a seguito della grave situazione di crisi ambientale determinatasi il 23 dicembre 2003 nel territorio dell’isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

–D.P.C.M. 28 dicembre 2004 che proroga al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine, nonché nel territorio delle isole Eolie interessate dagli effetti dei fenomeni vulcanici in atto nell’isola di Stromboli;

– Ordinanza n.3442 del 10 giugno 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i comuni della regione Siciliana interessati dai fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002. L’ordinanza disciplina, altresì, le modalità di recupero dei contributi sospesi che dovranno essere restituiti mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione;

– D.P.C.M. 19 dicembre 2005 che proroga al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza nelle province di Campobasso e Foggia interessate dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

– D.P.C.M. 22 dicembre 2005 che proroga al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Tabella PS. 18 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2006

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE VIGENTI	
	OPERAI	IMPIEGATI
- A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	32,08	29,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	23,81	23,81
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art. 22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione</i> (b)	1,91	1,91
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2 art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82)</i>	0,20	0,20
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (c)</i>	0,68	0,68
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	2,80	2,80
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art. 9 legge 407/90) (d)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (e)</i>	-	-
<i>Assicurazione malattia</i>	2,68	0,46
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	-
Tutela maternità (legge 881/82) (f)	0,46	0,46
- A CARICO DEL LAVORATORE	9,19	9,19
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	8,89	8,89
<i>Cassa integrazione guadagni (art. 9 legge 407/90) (d)</i>	0,30	0,30
TOTALE	41,27	39,05

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) Dall'1/1/2006 il contributo, già ridotto ad 1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), si riduce ulteriormente di un punto percentuale, passando allo 0,68%, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

(d) La somma dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,90%) finanzia gli interventi straordinari.

(e) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(f) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge Finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 19 - CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI, SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005 (milioni di euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	ARTIGIANI	COMMERCianti	COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI	
			Generalità aziende	Aziende montane
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>				
- Contributo base (legge 233/90)	17,20% (a) (b)	17,59% (a) (b)	20,30% (c) (d)	17,30% (c) (d)
- Contributo addizionale (legge 160/75)	—	—	0,55 (giornaliero)	—
<i>Assicurazione malattia</i>				
- Tutela maternità (L. 546/87) (e)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)	7,49 (annuo)
(a) Nel 2005 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 13.133,00 a euro 38.641,00. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2005 in euro 64.402,00, l'aliquota sale al 18,20% per gli artigiani ed al 18,59% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali. (b) Tali aliquote, dall'1/1/1999, aumentano annualmente dello 0,20% sino a raggiungere i 19 punti percentuali (art. 59, comma 15, L. 449/97). L'art 72 della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002) con decorrenza 1/1/2002-31/12/2006 ha ripristinato per gli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali il contributo dello 0,09 di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 207/96. (c) Tali aliquote, dal 1° gennaio 1998, aumentano annualmente dello 0,50% fino al raggiungimento di complessivi tre punti percentuali (art. 3, comma 3, d.lgs. 146/97), limite raggiunto con la contribuzione relativa all'anno 2003. (d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal d.lgs. 146/97. Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,30% ed al 12,80%. (e) Pari a euro 7,49 dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).				
Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.				

6.5 - IL CONCORSO DELLO STATO

Nella Tabella PS. 20 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale. Gli impegni ed i pagamenti, tanto per competenza che per residui, sono distinti per tipo d'intervento e si riferiscono agli esercizi finanziari 2004 (dati di consuntivo) e 2005 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenzia, per l'anno 2004, trasferimenti complessivi dal settore statale per 66.478 milioni di euro in conto competenza e 2.487 milioni di euro in conto cassa; nel preconsuntivo dell'anno 2005 tali cifre sono pari, rispettivamente, a 67.885 e 2.758 milioni di euro, registrando un aumento percentuale, rispettivamente, del 2% e del 11%.

Ai fini di un'analisi più dettagliata si rinvia all'Appendice PS.39 del Volume III della presente relazione. È interessante, comunque, far notare che nel tipo di intervento Invalidità Vecchiaia e Superstiti sono compresi, nel Conto competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 1.050 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 1.067 milioni di euro per l'esercizio 2005 relativi al capitolo 2072 "Somme da Trasferire all'Inps per il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'Inpdai al FPLD".

Nei trattamenti di famiglia il capitolo relativo all'assegno per il secondo figlio non presenta alcun importo nel conto di competenza del 2005.

Tabella PS. 20. — CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esecizio finanziario 2004				Esecizio finanziario 2005				Variazioni percentuali 2005/2004			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		Totale	Conto competenza (impegni provvisori di preconsuntivo)	Conto Cassa		Totale	Conto competenza	Conto Cassa		Totale
		c/competenza	c/residui			c/competenza	c/residui			c/competenza	c/residui	
Invalidità Vecchiaia Superstiti	52.351	51.415	527	51.942	53.108	51.289	1.324	52.613	1,4	-0,2	151,2	1,3
Infortuni e malattie professionali	337	299	57	356	312	233	13	246	-7,4	-22,1	-77,2	-30,9
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	1.473	1.314	117	1.431	1.440	1.281	117	1.398	-2,2	-2,5	-	-2,3
Trattamenti di famiglia	3.231	2.073	1.295	3.368	3.135	2.093	1.016	3.109	-3,0	1,0	-21,5	-7,7
Incentivi alle imprese	9.759	9.196	412	9.608	10.139	9.691	253	9.944	3,9	5,4	-38,6	3,5
Interventi vari	2.356	2.166	74	2.240	3.458	3.287	30	3.317	46,8	51,8	-59,5	48,1
Avvenimenti politici e calamità naturali	403	5	5	10	376	6	5	11	-6,7	20,0	-	10,0
Altri minori	34	10	-	10	38	5	-	5	11,8	-50,0	-	-50,0
TOTALE	69.944	66.478	2.487	68.965	72.006	67.885	2.758	70.643	2,9	2,1	10,9	2,4

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.6 - INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Nell'anno 2005, nei confronti degli enti previdenziali pubblici, non essendo più in vigore l'articolo 2, commi 128 e 129 della Legge n. 662/96, che aveva escluso per gli enti stessi le disposizioni vincolistiche in materia d'investimenti, ha trovato applicazione l'articolo 65 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), che prevede che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, siano tenuti a compilare annualmente piani d'impiego dei fondi disponibili, eccedenti la normale liquidità di gestione, prevedendo specifiche misure di ripartizione tra investimenti immobiliari e investimenti mobiliari.

Il piano d'impiego da presentarsi, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello dell'Economia e delle Finanze è soggetto all'approvazione entro 45 giorni dalla sua ricezione, così come disposto dall'articolo 3, comma 2, del DPR 9-11-1998, n. 439.

In particolare, per quanto concerne il calcolo delle disponibilità di bilancio, il calcolo stesso va fatto tenendo conto dell'avanzo presunto di amministrazione dell'anno precedente, al quale vanno sommate tutte le entrate e detratte tutte le uscite.

Dall'importo delle disponibilità vanno escluse, ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, modificativo dell'art. 65 della Legge n. 153/1969, le somme destinate all'acquisto ed alla costruzione di "immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio".

Nei confronti della normativa introdotta dal citato articolo 65, di cui permane quanto stabilito dal 7° comma concernente l'investimento di un'aliquota non superiore al 10% delle disponibilità da destinare per l'acquisto o la costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o all'INPS, hanno costituito modifiche pregnanti le disposizioni riguardanti la Tesoreria Unica.

Si evidenzia, in proposito, quanto stabilito dall'art. 40 della Legge 30 marzo 1981, n. 119 che prevede che gli enti pubblici non possano mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi e in relazione al quale importo è consentita l'effettuazione di investimenti mobiliari sussistendo, ovviamente, per essi, le condizioni di bilancio (disponibilità determinate dal raffronto tra le entrate e le uscite).

Tale investimenti mobiliari dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli statuti e dai regolamenti di ciascun ente.

Per quanto riguarda l'INAIL, l'art. 1, comma 449 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. legge finanziaria 2005) stabilisce che i piani di investimento deliberati dal predetto Istituto sono approvati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gli investimenti immobiliari sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentiti il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo n.509/1994 e gli enti previdenziali privati, istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n.103/1996, l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta loro dalla predetta normativa, consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello dell'Economia e delle Finanze un mero controllo dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli

Tabella PS. 21 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2005
(milioni di euro) Dati di preconsuntivo

ENTI	Disponibilità finanziaria stabilita nel bilancio preventivo	Liquidità per maggiori disponibilità accertate	Liquidità utilizzata nell'acquisto di:					
			Investimenti immobiliari	Quote di fondi immobiliari	Titoli di Stato	Azioni e partecipazioni	Quote di fondi comuni d'investimento	Altri impieghi (a)
Cassa Naz. Prev. ed Ass.za Forense	273	252	-	-	356	169	-	-
Cassa Naz. Notariato	118	81	14	-	-	-	12	168
INARCASSA - Cassa Naz. Prev. ed Ass.za per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti	362	650	79	1,3	135	48	270	475
Cassa Naz. Prev. Ass.za Geometri liberi professionisti	75	-	1	-	-	-	-	70
Cassa Naz. Prev. ed Ass.za Dottori Commercialisti	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa Naz. Prev. Ass.za Ragionieri e Periti Comm.li	107	16	10	-	2	8	3	25
ENPACL - Ente Naz. Prev. Ass.za Consulenti del Lavoro	49	5	-	-	-	6	21	27
ENPAM - Ente Naz. Prev. Ass.za Medici	-	-	-	-	-	-	-	-
ENPAV - Ente Naz. Prev. Ass.za Veterinari	25	22	34	-	-	-	-	2
ENPAP - Ente Naz. Prev. Ass.za Psicologi	39	96	-	-	-	-	40	71
EPAP - Ente Prev. Ass.za Pluricategoriale	181	3	-	-	-	-	131	48
EPPI - Ente Naz. Prev. Periti Industriali	40	11	-	-	22	-	-	26
ENPAPI - Ente Naz. Prev. Ass.za prof. Infermieristica (ex IPASVI)	21	19	1	-	-	-	17	21
ENPAB - Ente Naz. Prev. Ass.za Biologi	30	8	-	-	5	-	14	20
INPGI - Ist. Naz. Prev. Giornalisti - Gestione principale	88	12	9	-	-	-	64	27
- Gestione Separata	25	-	-	-	-	-	25	..
ENPAIA - Ente Naz. Prev. per addetti e impiegati in Agricoltura								
- Gestione principale	53	41	25	-	-	-	-	69
- Gestione Separata Agrotecnici	1	-	-	-	-	-	-	1
- Gestione Separata Periti Agrari	4	-	-	-	-	-	-	4
ONAO SI - Opera Naz. Ass.za Orfani Sanitari Italiani	224	-	11	-	96	-	-	55
ENASARCO	106	2.057	-	-	-	801	899	463
FASC - Fondo Agenti Spedizionieri Doganali	55	58	1	-	-	-	-	57
IPSEMA - Ist. Prev. per il settore marittimo	-	-	-	-	-	-	-	-
INAIL - Ist. Naz. Ass.za Infortuni sul Lavoro	835	-	-	-	-	-	-	-
ENPALS - Ente Naz. Prev. ed Ass.za per i Lavoratori dello Spettacolo	250	-	-	33	25	-	-	192
ENPAF - Ente Naz. di Prev. ed Ass.za Farmacisti	230	-	-	-	49	18	-	35
Cassa Sottufficiali Marina Militare	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	39	-	-	-	24	-	-	-

N.B.: Se la liquidità disponibile complessivamente accertata è superiore a quella utilizzata nell'esercizio finanziario in corso, il residuo dà luogo a flussi finanziari da destinarsi negli esercizi futuri.

(a) "Altri impieghi" comprende tutte quelle ulteriori forme d'investimento non rientranti nelle voci precedenti.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 22. - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI VIGILATI - ANNO 2004
(valori in milioni di euro)

ENTI	PATRIMONIO IMMOBILIARE		PATRIMONIO MOBILIARE		PATRIMONIO COMPLESSIVO	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
CASSA COMMERCIALISTI	234,0	12,9	1.580,0	87,1	1.814,0	100,0
CASSA FORENSE	401,8	13,1	2.668,5	86,9	3.070,3	100,0
CASSA GEOMETRI	400,0	29,8	941,0	70,2	1.341,0	100,0
CASSA NOTARIATO	495,0	45,9	584,6	54,1	1.079,6	100,0
CASSA RAGIONIERI	448,0	47,9	488,0	52,1	936,0	100,0
ENASARCO	3.016,0	53,9	2.581,6	46,1	5.597,6	100,0
ENPAB	3,8	3,2	115,3	96,8	119,1	100,0
ENPA CL	123,3	32,3	258,1	67,7	381,4	100,0
ENPA F	235,0	35,1	435,0	64,9	670,0	100,0
ENPA IA	378,0	41,0	545,0	59,0	923,0	100,0
ENPA M	3.087,4	51,1	2.956,3	48,9	6.043,7	100,0
ENPA P	5,2	2,9	173,1	97,1	178,3	100,0
ENPA PI (ex IP.AS.VI)	-	-	70,8	100,0	70,8	100,0
ENPA V	15,4	11,0	125,2	89,0	140,6	100,0
EPAP	-	-	-	-	-	-
EPPI	92,0	31,5	200,0	68,5	292,0	100,0
FASC (Fondo spedizionieri)	116,0	27,4	308,0	72,6	424,0	100,0
INARCASSA	630,7	25,7	1.825,2	74,3	2.455,9	100,0
INPGI (gestione Principale)	661,0	61,1	420,0	38,9	1.081,0	100,0
INPGI (gestione speciale lavoro autonomo)	-	-	93,4	100,0	93,4	100,0
ONAOSI	85,0	24,1	268,4	75,9	353,4	100,0
ENPALS	65,0	6,4	956,0	93,6	1.021,0	100,0
INAIL	5.288,0	39,5	8.106,0	60,5	13.394,0	100,0
INPDAP	1.101,0	5,0	20.969,0	95,0	22.070,0	100,0
INPS	342,0	21,3	1.267,0	78,7	1.609,0	100,0
IPOST	25,0	1,6	1.508,0	98,4	1.532,0	100,0
IPSEMA	-	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 23. - REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI VIGILATI - ANNO 2004
(valori in milioni di euro)

ENTI	REDDITIVITÀ IMMOBILIARE		REDDITIVITÀ MOBILIARE		PATRIMONIO COMPLESSIVO	
	Lorda	Netta	Lorda	Netta	Lorda	Netta
CASSA COMMERCIALISTI	6,55	2,92	5,43	5,00	5,59	4,70
CASSA FORENSE	5,57	2,24	5,14	4,78	5,19	4,46
CASSA GEOMETRI	6,13	2,15	-	6,48	-	5,20
CASSA NOTARIATO	4,49	2,03	2,51	2,20	3,44	2,12
CASSA RAGIONIERI	5,08	2,42	5,27	4,98	5,19	3,84
ENASARCO	4,45	1,11	7,19	6,63	5,73	3,68
ENPAB	-	-	4,36	3,96	4,36	3,96
ENPACL	4,63	2,20	3,80	3,35	4,04	3,02
ENPAF	6,55	0,81	4,31	3,71	5,22	2,54
ENPAIA	5,82	2,53	4,22	4,22	4,86	3,54
ENPAM	6,45	1,71	3,96	3,42	5,35	2,46
ENPAP	2,98	2,18	4,34	3,93	4,34	3,92
ENPAPI (ex IP.AS.VI)	-	-	3,60	3,08	3,60	3,08
ENPAV	3,61	1,31	8,26	7,91	7,95	7,48
EPAP	-	-	-	-	-	-
EPPI	3,85	2,56	3,87	3,56	3,86	3,24
FASC (Fondo spedizionieri)	3,53	2,02	3,58	3,09	3,56	2,75
INARCASSA	6,78	3,17	4,85	4,44	5,32	4,13
INPGI (gestione Principale)	4,63	2,23	-	5,15	2,81	3,37
INPGI (gestione speciale lavoro autonomo)	-	-	-	-	-	-
ONAOISI	5,51	5,51	8,89	7,72	8,88	7,71
ENPALS	3,48	2,91	0,10	0,05	0,12	0,07
INAIL	5,70	4,36	1,07	0,58	1,63	1,04
INPDAP	5,78	2,15	0,81	0,64	0,96	0,68
INPS	12,84	1,86	1,87	1,44	3,02	1,48
IPOST	5,47	3,85	0,21	0,17	0,23	0,19
IPSEMA	-	-	-	-	-	-

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio di previsione, finalizzato alla verifica degli equilibri finanziari.

Detti investimenti vengono effettuati secondo quanto specificatamente stabilito dagli statuti o da appositi regolamenti di ciascun ente.

Nella tabella PS. 21 vengono presentati i dati relativi allo stato di attuazione, nell'anno 2005, degli investimenti mobiliari ed immobiliari relativi agli Enti pubblici, agli Enti privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo n.509/94 ed a quelli istituiti con il D.Lgs. 103/96.

6.7 - CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

La legge 30 marzo 2001, n. 152, abrogando la precedente normativa di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato una nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, affidando a tali istituti l'esercizio dell'attività di assistenza, tutela ed informazione, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti sul territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementari o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si provvede, ai sensi della legge n. 152/2001, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0,226% sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. Le somme così individuate sono versate, dagli istituti interessati, su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale versamento avviene in due fasi. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i predetti istituti previdenziali provvedono a versare l'80% delle somme calcolate applicando la citata aliquota dello 0,226% sui contributi incassati nell'anno precedente ed entro il 30 giugno la restante quota. Solo allora, pertanto, è dato conoscere l'ammontare totale e definitivo del c.d. "Fondo patronati" per l'anno considerato.

In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 13 dicembre 1994, n. 764 (pubblicato sulla G.U. n. 42, del 20 febbraio 1995). Tali criteri tengono conto, oltre che dell'organizzazione, soprattutto della specifica attività di patrocinio espletata da ciascun istituto di patronato, valutata in rapporto all'entità ed alla complessità tecnica degli interventi, statisticamente rilevati e controllati dal Servizio ispezione del lavoro di ciascuna provincia, nonché connessi con il conseguimento delle diverse prestazioni previdenziali previste dalla normativa vigente.

La ripartizione definitiva delle somme, affluite per ciascun esercizio, tra gli istituti di patronato che hanno operato nel corso dell'anno considerato, è attuata in base all'elaborazione,

Tabella PS. 24. - CONTRIBUTO PUBBLICO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

ISTITUTI DI PATRONATO	1999		2000		2001		2002		2003		2004	
	Somma attribuita (mln lire)	%	Somma attribuita (euro)	%	Somma attribuita (euro)	%	Somma attribuita (euro)	%	Anticipazione (A)	%	Anticipazione (A)	%
ACLI - Patronato Ass. Cristiana Lavoratori Italiani	48.899	12,0	24.629.525	11,7	34.267.507	11,7	35.951.372	11,6	33.910.757	11,3	31.854.700	11,3
INCA - Istituto Nazionale Confederale di Ass.za	100.362	24,6	51.747.110	24,5	72.114.618	24,6	74.669.228	24,0	71.320.632	23,8	66.701.366	23,7
INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale	77.894	19,1	40.011.917	18,9	55.665.849	19,0	57.305.252	18,4	54.175.842	18,1	51.023.900	18,1
ITAL - Istituto Tutela e Assistenza Lavoratori	28.420	7,0	15.017.088	7,1	20.582.203	7,0	22.608.601	7,3	23.044.995	7,7	21.142.500	7,5
EPACA - Ente di Patr. E Ass. Coltivatori Agricoli	30.985	7,6	15.574.929	7,4	21.472.891	7,3	24.549.743	7,9	23.432.620	7,8	22.044.580	7,8
ENASCO - Ente Naz. Ass. Commercialisti	18.490	4,5	9.551.370	4,5	12.928.118	4,4	12.872.204	4,1	12.633.858	4,2	11.839.800	4,2
INAC - Istituto Nazionale Ass.za Cittadini	21.671	5,3	11.237.788	5,3	15.108.577	5,2	15.822.889	5,1	15.028.366	5,0	14.095.000	5,0
EPASA - Ente Privato Attività Sociali ed Ass.li	13.192	3,2	6.847.645	3,2	9.573.599	3,3	9.958.832	3,2	9.443.250	3,2	8.738.900	3,1
INAPA - Istituto Naz. Ass. e Patronato Artigiano	15.766	3,9	8.243.518	3,9	12.132.515	4,1	12.505.426	4,0	11.682.488	3,9	10.994.100	3,9
EASA - Ente Assistenza Sociale per gli Artigiani	1.379	0,3	666.533	0,3	1.007.260	0,3	1.064.821	0,3	971.892	0,3	958.460	0,3
ITACO - Ist. tutela ass.za esercenti attività comm.li, turistiche e servizi	4.537	1,1	2.557.985	1,2	3.509.362	1,2	3.779.081	1,2	3.332.274	1,1	3.241.850	1,1
ENAPA - Ente Naz. Ass. Patrocinio Agricoltori	8.257	2,0	4.313.955	2,0	5.961.433	2,0	6.467.016	2,1	6.131.326	2,0	5.863.520	2,1
ENAS - Ente Nazionale di Assistenza Sociale	6.827	1,7	3.583.002	1,7	4.918.062	1,7	5.106.407	1,6	5.255.793	1,8	4.651.350	1,6
ENPAC - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori	1.840	0,5	597.202	0,3	(C)	-	-	-	-	-	-	-
ENCAL - Ente Naz. Confed. Ass.za Lavoratori	5.090	1,2	2.834.734	1,3	3.939.947	1,3	3.888.644	1,3	3.729.420	1,2	3.382.800	1,2
INPAL - Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori	2.809	0,7	1.417.339	0,7	2.201.879	0,8	2.497.692	0,8	2.318.209	0,8	2.396.150	0,8
SIAS - Servizio Ital. Ass. Soc. per i Serv. Soc.	7.564	1,9	4.053.136	1,9	5.544.134	1,9	5.129.655	1,7	5.185.473	1,7	4.792.300	1,7
INAL - Istituto Nazionale Assistenza Lavoratori	64	-	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLAAI - Patr. Confed. Lib. Ass. Artigiane Italiane	872	0,2	718.260	0,3	1.135.922	0,4	1.416.356	0,5	1.324.996	0,4	1.268.550	0,4
FACI - Ist. Patr. e Ass. Sociale Clero Italiano	1.182	0,3	670.962	0,3	1.042.391	0,4	1.505.031	0,5	1.012.965	0,3	(H)	-
ACAI - Patronato Ass. Cristiana Artigiani Italiani	12.123	3,0	6.930.804	3,3	10.118.790	3,5	11.461.606	3,7	10.325.476	3,4	9.725.550	3,4
SBR - Sozialer Beratungsring	101	-	44.237	-	71.269	-	82.356	-	81.256	-	64.837	-
EPAS - Ente Patronato Assistenza Sociale (D)	-	-	-	-	-	-	1.365.044	0,4	3.050.576	1,0	3.664.700	1,3
INAPI - Ist. Naz. Ass.za Piccoli Imprenditori (F)	-	-	-	-	-	-	274.392	0,1	790.099	0,3	845.700	0,3
LABOR (E)	-	-	-	-	-	-	606.139	0,2	1.128.675	0,4	1.654.753	0,6
INPAS - Istituto Naz. Prev. e Ass.za Sociale (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	248.762	0,1	704.750	0,2
SENAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.900	-
TOTALE FONDO PATRONATI	408.324	100,0	211.249.039	100,0	293.296.326	100,0	310.887.787	100,0	299.560.000	100,0	281.932.016	100,0

(A) Sono state erogare anticipazioni, nella misura del 90% circa dell'affluito, al momento dell'erogazione stessa. La somma è espressa in euro senza decimali.

(B) Con decreto in data 25 febbraio 1999 il Patronato INAL è stato sciolto ed è stato nominato un Commissario liquidatore.

(C) Con decreto in data 7 agosto 2000 il Patronato ENPAC è stato sciolto ed è stato nominato un Commissario liquidatore.

(D) Definitivamente riconosciuto con decreto 3 marzo 2003.

(E) Definitivamente riconosciuto con decreto 7 aprile 2003.

(F) Definitivamente riconosciuto con decreto 23 aprile 2003.

(G) Definitivamente riconosciuto con decreto 9 giugno 2003.

(H) L'Organizzazione promotrice del Patronato Faci ha provveduto, nel dicembre 2003, allo scioglimento del patronato stesso.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

in sede ministeriale a livello centrale, dei dati statistici che pervengono da tutte le Direzioni provinciali del lavoro, tramite il Servizio ispezione del lavoro, le quali provvedono, come previsto dalle disposizioni in vigore, ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ciascun anno, i prospetti statistici debitamente convalidati e corredati dalle varie relazioni specifiche.

Per quanto concerne il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi operanti all'estero degli istituti di patronato, la stessa legge n. 152/2001, dispone che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provveda ad effettuare le ispezioni necessarie per la verifica stessa, utilizzando lo 0,10% del prelevamento della citata aliquota dello 0,226%, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia (art. 15, comma 2).

È da evidenziare, comunque, come, mentre tutte le sedi degli istituti di patronato operanti in Italia, attraverso le Direzioni provinciali del lavoro – Servizio ispezione del lavoro – sono sottoposte a verifica annuale, per quanto riguarda le sedi operanti all'estero, le verifiche vengono effettuate solamente a campione. La programmazione degli interventi ispettivi è decisa, sostanzialmente, sulla base di alcuni elementi, in particolare, la sussistenza di presunte irregolarità segnalate da Ambasciate o Consolati esteri, l'esigenza di verificare picchi di attività che è stata dichiarata da alcuni patronati rispetto all'andamento generale della situazione risultante con riferimento a tutti i patronati, di tenere conto delle ispezioni già effettuate, ovvero delle sedi mai verificate o verificate non di recente.

Obiettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una verifica presso tutte le sedi dichiarate operanti in ciascun anno dagli istituti di patronato (per il 2004 sono state dichiarate 317 sedi operanti in 24 nazioni).

A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, l'articolo 13, comma 5 della citata legge n. 152/2001, ha previsto che, in ogni caso, entro il primo trimestre di ciascun anno, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate nell'esercizio finanziario precedente.

Nell'Appendice del volume III (PS 39) vengono riportate le somme attribuite a ciascun istituto di patronato e di assistenza sociale dal 1999 al 2002 in via definitiva (per il 2002 è in corso di emanazione il decreto in via definitiva) e le relative percentuali. Per il 2003 e 2004, così come previsto dalla normativa vigente, è stata erogata un'anticipazione nei limiti di cui si è fatto cenno.

6.8 - ATTIVITA' INTERNAZIONALE IN TEMA DI SICUREZZA SOCIALE

L'attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia internazionale, nel corso dell'anno 2005, si è concentrata sia in ambito nazionale, sia nel settore comunitario. Tra i provvedimenti legislativi, intervenuti nel corso dell'anno 2005 si possono annoverare:

- l'emanazione del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005 sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero, per l'anno 2005, nonché due decreti di esonero contributivo, ai sensi dell'art.3, comma 8,

della legge 398/87, in favore di ditte romene operanti in Italia. Nello stesso ambito sono stati emanati provvedimenti di diniego nei confronti di ditte algerine ed egiziane.

• Il Regolamento n. 647/2005 del 13/4/2005 avente ad oggetto “Modifiche varie 1408” entrato in vigore il 5/5/2005.

Nel corso del 2005 sono proseguite, inoltre, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le riunioni per la predisposizione di un decreto in materia di trasferimento dei diritti pensionistici in favore dei funzionari comunitari.

Tra i fatti amministrativi rilevanti va menzionata l'adozione all'unanimità, in ambito CASSTM, delle seguenti Decisioni concernenti:

– la revisione dei formulari delle serie E 100, 200, 300, e 400 resasi necessaria a seguito dell'allargamento a 10 nuovi Stati Membri;

– la nozione di disoccupazione “totale” e “parziale” che consente di superare alcune divergenze interpretative del l'art. 71 del Regolamento;

– i metodi operativi e la composizione della Commissione dei conti.

In occasione della 294° riunione della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori migranti, tenutasi a Bruxelles il 13 e 14 ottobre 2004 è stata approvata, all'unanimità, la richiesta italiana (nota n. 322/04) di designare le Direzioni Regionali dell'INPS, quali istituzioni competenti per l'applicazione dell' art. 17 del Regolamento e di apportare, di conseguenza, una modifica all'allegato 10 del Regolamento n. 574/72. L'art. 122 del Reg.to 574/72 prevede infatti che, per modificare gli allegati al regolamento stesso, sia necessario un Regolamento della Commissione a richiesta dello Stato Membro, previo parere unanime della Commissione Amministrativa.

Pertanto nella G.U.E del 20 gennaio 2005 è stato pubblicato il Regolamento della Commissione n. 77/2005 del 13 gennaio 2005. Tale Regolamento ha, quindi, modificato l'allegato 10 al Regolamento 574/72 indicando, per l'Italia, quale Istituzione designata dall'Autorità per l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento 1408/71, le sedi regionali dell'INPS.

Pertanto, a decorrere dal 9 febbraio 2005, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, le nuove richieste di applicazione dell'art. 17 del Regolamento 1408/71 vengono inviate alla Direzione Regionale INPS competente per la trattazione, secondo l'articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.

Sempre in ambito CASSTM, particolare rilevanza hanno avuto i lavori relativi alla Carta sanitaria europea. In tale ambito è stata adottata la decisione n. 203 che ha sostituito la decisione n.170 ed ha introdotto nuove procedure per evitare l'utilizzo della carta sanitaria rilasciata dall'Istituzione competente o di residenza dopo un cambio di residenza in un altro Stato Membro da parte del titolare della carta stessa.

Sono state poi discusse e risolte alcune questioni relative alla carta sanitaria Europea che sostituisce alcuni formulari cartacei (E 111, E 110, E 128). A tale scopo, infatti, il Segretariato ha distribuito un questionario destinato a raccogliere informazioni sull'utilizzo della Carta sanitaria nel corso dei primi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In materia di convenzioni bilaterali è stata definita l'Intesa Amministrativa per l'applicazione dell'Accordo di Sicurezza Sociale con la Corea

6.9 – I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

Nel dicembre 2005, è stata emanata la normativa di attuazione della legge delega previdenziale. Il decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo l'abrogazione del decreto lgs 124/1993 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ha disposto contemporaneamente l'immediata vigenza delle disposizioni che riguardano direttamente l'autonomia regolamentare e organizzativa e le competenze della COVIP quale Autorità dedicata alla vigilanza del settore. Alla COVIP il decreto lgs 252/2005 ha attribuito il compito di emanare le direttive volte all'adeguamento dell'intero settore alla nuova normativa.

Nel nuovo contesto normativo che si determinerà pienamente a decorrere dal 1° gennaio 2008, le nuove regole, comuni al settore, dovranno infatti trovare applicazione da parte delle forme previdenziali che vogliano legittimamente operare. È prevista l'emanazione di apposita decretazione da parte del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero del lavoro per l'adeguamento delle forme previdenziali cosiddette preesistenti.

Nel merito, l'obiettivo di accrescere l'afflusso di risorse finanziarie alla previdenza complementare mediante il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando alle forme pensionistiche complementari, anche prevedendo modalità tacite a tale riguardo, e la necessità di garantire l'adeguata consapevolezza rispetto a tali scelte tramite un'appropriata informativa costituiscono le caratteristiche di immediata evidenza della nuova normativa di settore.

A tal fine, coerentemente con i criteri e i principi di delega, è stata ribadita, l'omogeneità della vigilanza per quanto concerne la necessità di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, la comparabilità e la portabilità, tenendo anche conto della presenza nel sistema di forme previdenziali individuali operanti secondo regole di gestione finanziaria degli investimenti proprie del settore assicurativo fermi restando, anche per queste forme, l'obbligo di costituzione di un patrimonio separato ed il potere della COVIP di approvarne il regolamento al fine di raccogliere nuove adesioni e acquisire la destinazione del TFR.

Sempre sotto il profilo della vigilanza del settore, la nuova normativa ha pure fatto salva la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive Autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art.6, comma 1, del decreto lgs. 252/2005 stesso (banche, sim, sgr e imprese di assicurazione.). In tale quadro si è aggiunta successivamente, nello stesso mese di dicembre, la disciplina emanata a tutela del risparmio che ha confermato la preminente competenza generale della COVIP sull'intero settore della previdenza complementare.

Alla fine del 2005 il numero dei fondi pensione di nuova istituzione passa da 134 a 132, in leggera flessione rispetto all'anno precedente essenzialmente per via di alcuni mutamenti interni al settore dei fondi aperti (cancellazione di 5 fondi aperti, incorporazione di un fondo aperto e 3 nuovi fondi iscritti all'Albo). A fine anno le iniziative di origine negoziale autorizzate all'esercizio sono 42 essendo stato autorizzato nel corso dell'anno il fondo pensione ASTRI, dedicato ai lavoratori dipendenti del settore autostrade. Il numero dei fondi pensione aperti autorizzati all'esercizio è pari a 88. Al sostanziale consolidamento dell'offerta si accompagna, dal lato della domanda, il segnale di un andamento delle iscrizioni maggiormente dinamico; infatti, sulla base dei dati relativi al 31 dicembre 2005, rispetto alla fine dell'anno precedente si registrano quasi 110.000 iscritti in più, con una crescita del 7,5 per cento rispetto al 2004, registrando un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Si mantiene abbastanza sostenuta, inoltre, la crescita dell'attivo netto destinato alle prestazioni di tutti i fondi di nuova istituzione considerato che, alla fine del 2005, le risorse disponibili a fini pensionistici risultano pari a 10,6 miliardi di euro, con un aumento di oltre il 30 per cento rispetto al dato di fine 2004.

Tabella PS. 25. – I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

I FONDI DI NUOVA ISTITUZIONE	31-12-2004	31-12-2005
FONDI PENSIONE NEGOZIALI	42	43
di cui		
autorizzati all'esercizio dell'attività	41	42
FONDI PENSIONE APERTI	92	89
di cui		
autorizzati all'esercizio dell'attività	90	88
di cui		
Imprese di assicurazione	54	50
Società di gestione del risparmio	24	27
Banche	4	4
SIM	8	7
TOTALE FONDI NUOVI	134	132
I FONDI PREESISTENTI	31-12-2004	31-12-2005
TOTALE	494	470
di cui		
di competenza Covip	348	332
interni a banche	139	131
interni ad assicurazioni	7	7

Fonte: COVIP

Tabella PS. 26. – ISCRITTI E RISORSE DEI FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

	31-12-2004	31-12-2005
ISCRITTI		
Fondi negoziali	1.062.907	1.146.735
- variazione % sull'anno precedente	2,0	7,9
Fondi aperti	382.149	407.022
- variazione % sull'anno precedente	4,8	6,5
TOTALE	1.445.056	1.553.757
- variazione % sull'anno precedente	2,7	7,5
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI (in mln di euro)		
Fondi negoziali	5.881	7.615
- variazione % sull'anno precedente	29,5	29,5
Fondi aperti	2.230	2.954
- variazione % sull'anno precedente	28,8	32,5
TOTALE	8.111	10.569
- variazione % sull'anno precedente	29,3	30,3

Fonte: COVIP

Al 31 dicembre 2005 gli aderenti ai 42 fondi pensione negoziali autorizzati all'esercizio aumentano di oltre 80.000 unità rispetto alla fine del 2004 (si registrano 35.000 iscritti del primo fondo pensione destinato ai lavoratori dipendenti pubblici; il fondo Espero, dedicato al settore della scuola) attestandosi su quasi 1.150.000 iscritti. Alla fine del 2005, l'area complessiva dei lavoratori per i quali è possibile l'adesione ad una forma pensionistica negoziale si attesta a 13 milioni di unità. Con particolare riguardo ai 37 fondi destinati ai lavoratori dipendenti, il tasso di adesione è pari al 13,2 per cento; in tale ambito anche per quest'anno risulta significativa la percentuale relativa alle adesioni alle iniziative aziendali e di gruppo che supera il 43 per cento. Le risorse destinate alle prestazioni raccolte al 31 dicembre 2005 si attestano sui 7,6 miliardi di euro, con un incremento del 29,5 per cento rispetto ai livelli del 2004.

Tra gli 88 fondi pensione aperti autorizzati all'esercizio, alla fine del 2005, il 57 per cento è gestito da compagnie di assicurazione, il 31 per cento da SGR e il restante 12 per cento del totale da SIM e banche. Nondimeno, qualora si consideri il numero delle adesioni, si può rilevare che sono le SGR e le SIM a raccoglierne il maggior numero (pari, rispettivamente, al 30,2 per cento e al 26,3 per cento del totale). Nel complesso, il totale degli aderenti supera le 400.000 unità, con un incremento di oltre 24.000 unità rispetto al numero degli iscritti alla fine del 2004. Per quanto riguarda l'attivo netto destinato alle prestazioni, al 31 dicembre 2005 in questo comparto della previdenza complementare si registra una crescita di circa 720 milioni di euro, con una variazione percentuale di oltre il 32 per cento.

A fine 2005 risultano attivi 470 fondi istituiti antecedentemente all'introduzione della nuova disciplina; fra questi 332 sono di competenza della COVIP (nel 2005 sono stati cancellati dall'Albo 17 fondi, un fondo interno ad una Banca si è esternalizzato ed è iscritto nella Sezione I dell'Albo), mentre 131, interni a banche, sono vigilati dalla Banca d'Italia e 7, interni a compagnie di assicurazione, dall'Isvap⁽³⁾. Le risorse destinate alle prestazioni complessivamente raccolte dai fondi preesistenti di competenza COVIP, alla fine dell'anno 2004 superavano i 30.546 milioni di euro⁽⁴⁾.

Nel 2005 continua la diffusione delle forme pensionistiche individuali attuate mediante polizze di assicurazione, introdotte nel 2001 dal decreto lgs. 47/2000, che usufruiscono dei benefici fiscali previsti nell'ambito del terzo pilastro della previdenza. Più in particolare, al 31 dicembre 2005 risultano emesse 818.000 polizze⁽⁵⁾ con un incremento significativo in termini di contratti sottoscritti rispetto al dato registrato alla fine del 2004 che è pari a 684.892 polizze.

⁽³⁾ Si tratta di dati provvisori.

⁽⁴⁾ Sono in corso di elaborazione i dati relativi alla fine del 2005.

⁽⁵⁾ Il dato è stimato, sono in corso di elaborazione i dati relativi alla fine del 2005.

PAGINA BIANCA